

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in merito alla sottoscrizione di un patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di

SAIPEM S.P.A.

PREMESSA

In data 27 ottobre 2015 (la "**Data di Sottoscrizione**"), le società Eni S.p.A. ("**Eni**") e Fondo Strategico Italiano S.p.A. ("**FSI**" e, congiuntamente a Eni, le "**Parti**") hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il "**Contratto di Compravendita**") avente a oggetto la cessione, da parte di Eni, e l'acquisto, da parte di FSI, di una partecipazione (la "**Partecipazione Oggetto di Cessione**") costituita da complessive n. 55.176.364 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 12,503% dell'attuale capitale ordinario di Saipem S.p.A. ("**Saipem**" o la "**Società**").

Alla stessa Data di Sottoscrizione, contestualmente alla stipula del Contratto di Compravendita, Eni e FSI hanno altresì sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e d), del TUF, avente a oggetto azioni ordinarie di Saipem (il "**Patto Parasociale**" o il "**Patto**").

Salvo alcune disposizioni, il Patto Parasociale acquisterà efficacia alla data di esecuzione del Contratto di Compravendita e di effettivo trasferimento in favore di FSI della Partecipazione Oggetto di Cessione (l' "**Esecuzione**"), subordinatamente all'Esecuzione medesima (di seguito, la "**Data di Efficacia**").

Sempre in data 27 ottobre 2015, il consiglio di amministrazione di Saipem ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria della Società, la cui convocazione è prevista per il 2 dicembre 2015, l'approvazione di un aumento di capitale in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, fino a un importo massimo di Euro 3,5 miliardi (l' "**Aumento di Capitale**"), i cui proventi saranno integralmente destinati al rimborso di una parte dell'esposizione debitoria per cassa della Società e delle società dalla stessa controllate nei confronti di Eni e di alcune società dalla stessa controllate (il "**Debito**"). Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita, Eni e FSI (quest'ultima subordinatamente all'Esecuzione) hanno assunto nei confronti della Società un impegno irrevocabile di sottoscrizione pro-quota dell'Aumento di Capitale in misura corrispondente alle partecipazioni in Saipem (e ai correlati diritti di opzione) che saranno dalle stesse detenute alla data di avvio della relativa offerta.

In aggiunta a quanto precede, preso atto dell'interesse e della volontà di Saipem di adottare misure di rafforzamento della propria situazione patrimoniale e finanziaria che consentano alla stessa di conseguire una condizione di indipendenza finanziaria, nella medesima Data di Sottoscrizione, Eni ha sottoscritto con Saipem un accordo volto a disciplinare, *inter alia*, il rimborso integrale del Debito, facendo ricorso in parte ai proventi dell'Aumento di Capitale e in parte alle risorse rivenienti da finanziamenti bancari (i "**Nuovi Finanziamenti**") ai sensi di un contratto di finanziamento che sarà sottoscritto tra Saipem e un *pool*/banche finanziatrici.

Tenuto conto di quanto precede, l'obbligo delle Parti di dare corso all'Esecuzione è subordinato all'avverarsi - entro il 30 aprile 2016, salvo proroga concordata dalle Parti per iscritto - di alcune condizioni sospensive, tra le quali:

- l'ottenimento di un provvedimento motivato da parte di CONSOB, ai sensi dell'articolo 106, comma 6, del TUF, per effetto del quale risulti esteso all'operazione descritta nel presente Contratto l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria di cui all'articolo 106, comma 5, lett. b), del TUF;

- il completamento, con esito positivo, della procedura *antitrust* rilevante in relazione all'Operazione;
- il mantenimento di un *rating* di Saipem da parte di ciascuna delle agenzie Standard & Poor's e Moody's al di sopra di determinati livelli;
- la sottoscrizione di *underwriting agreement* con un consorzio di garanzia che assuma impegni di garanzia nei confronti di Saipem, tali da assicurare la sottoscrizione della quota dell'Aumento di Capitale che dovesse risultare inoptata o non sottoscritta e versata all'esito dell'offerta;
- la sottoscrizione dei contratti afferenti ai Nuovi Finanziamenti e l'approvazione, da parte dei competenti organi societari di Saipem, del tiraggio degli stessi, nella misura necessaria a consentire l'integrale rimborso, a favore di Eni, del Debito;
- l'efficacia delle dimissioni dalla carica di un amministratore di Saipem tratto dalla lista presentata da Eni e la cooptazione, da parte del consiglio di amministrazione di Saipem, di un amministratore di designazione di FSI in sostituzione dell'amministratore cessato;
- il mancato verificarsi di un evento negativo rilevante, che include eventi o circostanze tali da determinare mutamenti negativi significativi della situazione finanziaria e patrimoniale di Saipem o del suo gruppo nel suo complesso o comunque da incidere negativamente sul valore delle azioni o sul buon esito dell'Operazione Complessiva.

Salvo diverso accordo tra le Parti, l'Esecuzione avrà luogo il giorno lavorativo successivo alla data in cui si sia verificata l'ultima tra le condizioni sospensive e, in ogni caso, entro il Giorno Lavorativo antecedente alla data prevista di avvio dell'offerta in opzione nel contesto dell'Aumento di Capitale.

Il Contratto di Compravendita è, altresì, risolutivamente condizionato: (i) al mancato verificarsi del regolamento dell'Aumento di Capitale (inteso come emissione delle nuove Azioni a fronte del pagamento del prezzo da parte dei sottoscrittori (c.d. *settlement*) entro il 31 maggio 2016; (ii) al mancato tiraggio (c.d. *draw-down*), entro 30 giorni di calendario dalla data di regolamento dell'Aumento di Capitale e comunque non oltre il 30 giugno 2016, dei Nuovi Finanziamenti da parte di Saipem, nella misura necessaria a consentire il rimborso integrale del Debito; e (iii) al mancato rimborso, sempre entro 30 giorni di calendario dalla data di regolamento dell'Aumento di Capitale e comunque non oltre il 30 giugno 2016, dell'intero Debito, secondo quanto previsto nell'accordo ricognitivo con Saipem, mediante i proventi dell'Aumento di Capitale e, nella misura necessaria, attraverso le risorse rinvenienti dal tiraggio (c.d. *draw-down*) dei Nuovi Finanziamenti, di talché entro tale termine Saipem non avrà alcun debito residuo nei confronti del gruppo Eni.

Alla Data di Sottoscrizione:

- (i) Eni detiene n. 189.423.307 azioni ordinarie di Saipem, rappresentative di circa il 42,9% del capitale sociale ordinario della Società;
- (ii) FSI non è titolare di alcuna partecipazione nel capitale sociale di Saipem.

Alla Data di Efficacia, per effetto del trasferimento della Partecipazione Oggetto di Cessione in favore di FSI:

- (i) Eni deterrà n. 134.246.943 Azioni, pari a circa il 30,42% del capitale ordinario di Saipem (ovvero alla diversa percentuale risultante a seguito dell'eventuale conversione di azioni di risparmio convertibili della Società);

- (ii) FSI deterrà n. 55.176.364 Azioni, pari a circa il 12,503% del capitale ordinario di Saipem (ovvero alla diversa percentuale risultante a seguito dell'eventuale conversione di azioni di risparmio convertibili della Società).

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

1 Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

Il Patto ha a oggetto azioni ordinarie di Saipem S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dei Martiri di Cefalonia, 67, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 00825790157.

Il capitale sociale di Saipem è pari a Euro 441.410.900,00 ed è ripartito in n. 441.410.900 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 441.301.574 azioni ordinarie e n. 109.326 azioni di risparmio convertibili.

2 Azioni Sindacate e Azioni non Sindacate ai fini delle disposizioni del Patto

Come indicato, il Patto contiene disposizioni che riguardano azioni ordinarie di Saipem ("**Azioni**").

Le Parti hanno convenuto che il numero di Azioni apportate al Patto da ciascuna di esse, nei limiti di quanto previsto dal Patto medesimo, sarà in ogni momento, per l'intera durata dello stesso, paritetico.

In particolare, alla Data di Efficacia, il Patto avrà a oggetto le seguenti azioni (le "**Azioni Sindacate**"):

- (i) quanto a FSI, la Partecipazione Oggetto di Cessione, costituita dalle n. 55.176.364 Azioni di Saipem che saranno detenute dalla stessa FSI a seguito dell'Esecuzione del Contratto di Compravendita, rappresentative di circa il 12,503% del capitale ordinario di Saipem (ovvero della diversa percentuale risultante a seguito dell'eventuale conversione di azioni di risparmio convertibili della Società); e
- (ii) quanto a Eni, la stessa partecipazione e quindi n. 55.176.364 Azioni rappresentative di circa il 12,503% del capitale ordinario di Saipem (ovvero della diversa percentuale risultante a seguito dell'eventuale conversione di azioni di risparmio convertibili della Società).

Entrambe le Parti conferiranno dunque nel Patto, complessivamente, una partecipazione pari a circa il 25,006% del capitale ordinario della Società (ovvero la diversa percentuale del capitale ordinario risultante a seguito dell'eventuale conversione di azioni di risparmio convertibili di Saipem), che salvo diverso accordo rappresenterà altresì la partecipazione massima conferita nel Patto da Eni e FSI per l'intera durata dello stesso.

Ai sensi del Patto, sono definite "**Azioni non Sindacate**" le Azioni di tempo in tempo detenute da Eni e/o da FSI, diverse dalle Azioni Sindacate. Come meglio indicato ai successivi Paragrafi 4.1.5 e 4.2.3, tale definizione assume rilevanza in quanto il Patto prevede alcuni obblighi di consultazione e, per quanto consentito, impegni di voto che vincolano anche le Azioni non Sindacate, nonché talune limitazioni ai trasferimenti di Azioni non Sindacate.

3 Soggetti aderenti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono:

- (a) Eni S.p.A. con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 00484960588;
- (b) Fondo Strategico Italiano S.p.A., con sede in Milano, Corso Magenta, 71, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 07532930968.

Alla Data di Efficacia, nessuna delle Parti eserciterà un controllo solitario su Saipem ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Eni e FSI sono società soggette al comune controllo indiretto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"). In particolare, alla Data di Sottoscrizione:

- (i) il MEF detiene, direttamente e indirettamente, una partecipazione complessiva pari al 30,1% circa del capitale sociale di Eni, di cui una partecipazione pari al 4,34% circa è detenuta in proprio e una partecipazione pari al 25,76% è detenuta da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP"), società a sua volta controllata dal MEF in forza di una partecipazione pari all' 80,1% circa;
- (ii) CDP detiene una partecipazione pari all'80,0% circa del capitale sociale di FSI.

4 Contenuto del Patto

Si sintetizza di seguito il contenuto delle principali pattuizioni contenute nel Patto.

4.1 Corporate Governance di Saipem

4.1.1 Consiglio di amministrazione di Saipem

Sino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione della Società in corso alla Data di Efficacia, ai fini del Patto Parasociale saranno considerati consiglieri designati da FSI: (i) il consigliere che sarà cooptato in sostituzione del consigliere dimissionario tratto dalla lista presentata da Eni (e in favore della cui conferma Eni si è impegnata a votare, in occasione della prima assemblea di Saipem utile); e (ii) il consigliere in carica Flavia Mazzarella.

Alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione di Saipem in carica alla Data di Efficacia, ovvero in caso di cessazione anticipata dello stesso, il consiglio di amministrazione di Saipem sarà composto da nove membri, tre dei quali tratti dalla lista eventualmente presentata dagli azionisti di minoranza di Saipem in conformità allo statuto della stessa.

Eni e FSI presenteranno congiuntamente, e si impegnano a votare in assemblea, una lista di nove consiglieri secondo l'ordine progressivo di seguito indicato:

- i candidati alla carica di Presidente e di Amministratore Delegato, contraddistinti, rispettivamente, con i numeri 3 e 4, nonché il candidato contraddistinto con il numero 9, saranno designati congiuntamente dalle Parti;
- i candidati contraddistinti con i numeri 1, 5 e 7 saranno designati da Eni;
- i candidati contraddistinti con i numeri 2, 6 e 8 saranno designati da FSI.

Resta inteso che i candidati contraddistinti dai numeri 7, 8 e 9 saranno designati ed eventualmente nominati solo nel caso in cui non sia possibile trarre tre consiglieri dalla lista di minoranza ai sensi delle applicabili norme di legge e regolamentari.

Salvo diverso accordo, il numero dei consiglieri di amministrazione di Saipem designati da Eni e il numero dei consiglieri di amministrazione designati da FSI dovrà essere paritetico quanto al numero dei soggetti (a) muniti dei requisiti di indipendenza e (b) appartenenti al genere meno rappresentato, in entrambi i casi ai sensi dello statuto di Saipem e/o delle applicabili disposizioni di legge. Qualora non sia possibile applicare il principio paritetico di cui sopra, tenuto anche conto degli eventuali consiglieri indipendenti designati dalle minoranze, le Parti convengono che la designazione dei consiglieri indipendenti sarà ispirata a un criterio di alternanza tale per cui, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione in carica alla Data di Efficacia, ovvero in caso di cessazione anticipata dello stesso, il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da un numero di consiglieri indipendenti designati in prevalenza da una delle due Parti. Al successivo atto di rinomina, il consiglio di amministrazione della Società sarà composto da un numero di consiglieri indipendenti designati in prevalenza dall'altra Parte (il “**Criterio di Alternanza**”). Il Criterio di Alternanza sarà applicato, *mutatis mutandis*, con riferimento alla designazione di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di dimissioni o di cessazione per altra causa di uno o più dei consiglieri designati su indicazione di una delle parti, Eni e FSI faranno quanto nelle proprie possibilità affinché il consiglio di amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l'ha designato possa far nominare altro consigliere in sua sostituzione.

4.1.2 Comitati interni al consiglio di amministrazione di Saipem

Sino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione della Società in corso alla Data di Efficacia, saranno confermati gli attuali componenti di ciascuno dei comitati interni al consiglio di Saipem medesimo (i comitati di tempo in tempo istituiti dal consiglio di Saipem sono definiti i “**Comitati**”). Fermo restando quanto precede, compatibilmente con quanto previsto dalla legge, Eni si è impegnata a far sì che, a seguito della cooptazione del consigliere designato da FSI, quest'ultimo subentri al consigliere dimissionario nelle cariche eventualmente ricoperte dallo stesso all'interno di uno o più Comitati.

Le Parti faranno in modo che i componenti dei Comitati interni al consiglio di amministrazione di Saipem siano nominati coerentemente con i meccanismi di designazione dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, in modo tale che sia assicurata in ogni momento una rappresentanza paritetica delle Parti in seno ai Comitati medesimi. In particolare, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione di Saipem in carica alla Data di Efficacia, ovvero in caso di cessazione anticipata dello stesso, e a decorrere dalla ricomposizione del consiglio medesimo, Eni e FSI faranno in modo che almeno un consigliere di amministrazione designato da Eni e almeno un consigliere di amministrazione designato da FSI facciano parte di ciascuno dei suddetti Comitati. Qualora, per qualsivoglia motivo, in relazione a un dato Comitato non fosse possibile rispettare il criterio paritetico sopra enunciato, le Parti convengono che la composizione di tale Comitato sarà ispirata al Criterio di Alternanza.

In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più dei componenti dei Comitati designati su indicazione di una delle Parti, ciascuna Parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il consiglio di amministrazione di Saipem sostituisca detto componente in modo tale che la Parte che l'ha designato possa far nominare altro consigliere in sua sostituzione.

4.1.3 Collegio sindacale di Saipem

Alla scadenza del mandato del collegio sindacale di Saipem in carica alla Data di Esecuzione, ovvero in caso di cessazione anticipata dello stesso, Eni e FSI si sono impegnate a presentare congiuntamente, e a votare in assemblea, una lista di sindaci dalla quale saranno tratti almeno due

sindaci effettivi e un sindaco supplente, ferme le prerogative delle minoranze sulla base delle norme di legge e dello statuto di Saipem.

I candidati saranno indicati secondo il seguente ordine progressivo:

- (i) un candidato sindaco effettivo designato da Eni;
- (ii) un candidato sindaco effettivo designato da FSI;
- (iii) un candidato sindaco effettivo designato da una delle Parti secondo il Criterio di Alternanza;
- (iv) un candidato sindaco supplente designato congiuntamente dalle Parti;
- (v) un candidato sindaco supplente designato da una delle Parti secondo il Criterio di Alternanza.

Resta inteso che i candidati *sub* (iii) e (v) saranno destinati a essere eletti (uno in funzione di Presidente del Collegio Sindacale) in caso di mancata presentazione di liste di minoranza.

In caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più sindaci designati su indicazione di una delle Parti, ciascuna Parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché subentri un sindaco designato dalla Parte che abbia originariamente designato il sindaco dimissionario o cessato.

4.1.4 Disposizioni comuni

I reciproci impegni e obblighi delle Parti relativi alla *corporate governance* di Saipem, previsti nel Patto, troveranno applicazione nella misura e nei limiti in cui l'adempimento degli stessi sia consentito dalle norme di legge, di regolamento e di statuto di Saipem di tempo in tempo in vigore.

In caso di disaccordo relativo ai candidati alla carica di consigliere di amministrazione o di sindaco di designazione congiunta, alla presenza in uno o più dei comitati dei consiglieri di amministrazione designati dalle parti, ovvero a ogni altra eventuale questione afferente alla rappresentanza paritetica di Eni e FSI nel consiglio di amministrazione, nei Comitati e nel collegio sindacale di Saipem, le Parti si consulteranno in buona fede al fine di risolvere la situazione di disaccordo nella maniera più efficace e soddisfacente per entrambe.

4.1.5 Obblighi di consultazione preventiva

Eni e FSI si sono impegnate a consultarsi prima di ogni assemblea e prima di ogni riunione del consiglio di amministrazione di Saipem che sia convocato per deliberare sulle seguenti materie rilevanti: (i) l'approvazione o la modifica del piano strategico di Saipem e/o del Gruppo Saipem, che saranno rivisti su base annuale; (ii) l'approvazione di eventuali operazioni di acquisizione o cessione, da parte di Saipem, di società, aziende o rami di aziende aventi ciascuna, per sé o considerata complessivamente ad altre riferite alla medesima *business unit*, un *enterprise value* superiore ad Euro 250.000.000,00, nella misura in cui queste ultime non siano inserite tra le operazioni indicate nel piano strategico; e (iii) operazioni che comportino un cambiamento significativo del perimetro di attività del Gruppo Saipem, solo nell'ipotesi in cui il piano strategico in corso alla data in cui verrà convocato il consiglio di amministrazione chiamato a deliberare sulle stesse sia stato approvato e/o modificato e/o aggiornato da oltre dodici mesi.

Eni e FSI si sono altresì impegnate a esprimere il proprio voto nell'assemblea di Saipem (avuto riguardo sia alle Azioni Sindacate, sia alle Azioni non Sindacate) e, nella misura consentita dalle norme di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti, nei limiti dei propri poteri quali soci di Saipem, a far sì che, salvaguardando l'autonomia gestionale, i consiglieri di Saipem di rispettiva

designazione esprimano il proprio voto in sede consiliare, in conformità alla decisione comune assunta da Eni e FSI in sede di consultazione preventiva.

In difetto di accordo su una comune linea di condotta e di voto in sede di preventiva consultazione, Eni e FSI si impegnano rispettivamente a non esprimere voto favorevole (avuto riguardo sia alle Azioni Sindacate che alle Azioni non Sindacate) e, nella misura consentita dalle norme di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e, nei limiti dei propri poteri quali soci della Società, a far sì che, salvaguardando l'autonomia gestionale, i consiglieri di Saipem di rispettiva designazione non esprimano in sede consiliare voto favorevole, in merito all'adozione di ogni delibera che abbia ad oggetto le materie rilevanti sopra indicate.

4.2 Regime di circolazione delle Azioni

4.2.1 Limitazioni applicabili esclusivamente nel periodo tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Efficacia

Fermi restando gli obblighi di legge e regolamentari, nel periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Esecuzione, Eni e, per quanto occorrer possa, FSI si impegnano, direttamente e/o per il tramite di interposta persona, a non effettuare alcuna operazione sulle Azioni di Saipem, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni attraverso strumenti derivati, opzioni, pronti contro termine, *collateral*, *repo*, o qualsiasi altra operazione che possa avere come sottostante Azioni o altri strumenti finanziari di Saipem.

4.2.2 Limitazioni relative alle Azioni Sindacate e trasferimenti infragruppo

Per l'intera durata del Patto, le Parti non potranno trasferire le rispettive Azioni Sindacate, fatta eccezione per i trasferimenti, in tutto o in parte di Azioni a società controllanti ovvero controllate, a condizione che: (i) la parte cedente si sia preventivamente impegnata a riacquistare dalla società cessionaria, che si dovrà preventivamente impegnare a ritrasferire, le Azioni Sindacate prima che cessi il rapporto di controllo tra la parte cedente e la parte cessionaria; e (ii) la parte cessionaria aderisca al Patto, subentrando in tutti i diritti e tutti gli obblighi della parte cedente ai sensi del Patto stesso, ferma in ogni caso la responsabilità solidale della parte cedente che continuerà a rispondere, insieme alla società cessionaria, dell'adempimento da parte di quest'ultima di tutti gli obblighi derivanti dal Patto (in caso di cessioni parziali di Azioni Sindacate, parte cedente e parte cessionaria costituiranno un'unica parte contrattuale ai fini dell'esercizio dei diritti previsti nel Patto).

4.2.3 Limitazioni relative alle Azioni non Sindacate

Le Azioni non Sindacate potranno essere liberamente trasferite in tutto o in parte con qualsiasi modalità, fermo restando che qualsiasi trasferimento, da parte di Eni, di una partecipazione di Azioni non Sindacate superiore al 5% del capitale ordinario di Saipem, in favore, direttamente e/o indirettamente, di un medesimo soggetto, sarà soggetto alla preventiva espressione di gradimento da parte di FSI, eccezione fatta tuttavia per i soli trasferimenti in favore di investitori finanziari di natura istituzionale (incluse le banche, gli intermediari autorizzati, le società assicuratrici, i fondi di investimento e i fondi sovrani), per i quali il suddetto limite del 5% non troverà applicazione.

Eni e FSI si sono inoltre impegnate, per quanto occorrer possa, a porre in essere ogni ragionevole sforzo affinché eventuali trasferimenti sul mercato di Azioni non Sindacate avvengano secondo il principio c.d. di *'orderly market disposal'*.

Le Azioni non Sindacate potranno essere liberamente trasferite dalle Parti a società controllanti o controllate, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti (i) e (ii) del precedente Paragrafo 4.2.2,

restando inteso che l'impegno di cui al punto (ii) troverà applicazione solo con riferimento alle pattuizioni del Patto relative alle Azioni non Sindacate.

4.3 Disciplina delle offerte pubbliche di acquisto

Eni e FSI si sono impegnate, per tutta la durata del Patto, a non sottoscrivere né partecipare, direttamente e/o indirettamente, anche attraverso proprie controllate, ovvero parti correlate, a qualsivoglia accordo o operazione, ovvero comunque a non porre in essere alcun comportamento (ivi incluso l'acquisto di Azioni), dai quali possa derivare la circostanza che le parti siano tenute a promuovere, ai sensi della normativa applicabile (ed anche in considerazione delle Azioni proprie tempo per tempo eventualmente detenute da Saipem), un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria. Qualora uno dei paciscenti violi tale divieto, il Patto si intenderà automaticamente risolto e il soggetto inadempiente dovrà: (i) manlevare e tenere indenne l'altra parte da qualsivoglia danno, perdita, costo e spesa derivante da tale violazione; (ii) assumersi la totale responsabilità dell'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria, se necessaria, e/o della vendita della partecipazione in eccedenza; e (iii) sostenere tutti i costi connessi con l'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria e tutti gli altri costi (inclusi i costi di consulenza) sostenuti dall'altra parte.

4.4 Controversie

Ai sensi del Patto, le controversie comunque derivanti dallo stesso o comunque a esso connesse saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano da tre arbitri nominati in conformità a detto Regolamento. L'arbitrato avrà sede a Milano.

Per qualsiasi provvedimento per il quale non sia competente il collegio arbitrale, il foro competente in via esclusiva sarà il Tribunale di Milano.

5 Durata del Patto

Fatti salvi unicamente i limiti alle operazioni su Azioni di cui al Paragrafo 4.2.1, applicabili nel periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Efficacia, il Patto diventerà efficace alla Data di Efficacia per una durata di tre anni e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di tre anni, salvo disdetta con un preavviso pari ad almeno sei mesi.

Il Patto si intenderà risolto e verrà automaticamente meno in caso di cessazione del Contratto di Compravendita per effetto di alcuna delle condizioni risolutive ivi previste.

Il Patto cesserà, altresì, immediatamente i suoi effetti nel caso in cui le parti cessino di essere assoggettate, direttamente o indirettamente, al comune controllo del MEF.

6 Deposito del Patto

Il Patto è stato depositato in data 30 ottobre 2015 presso il Registro delle Imprese di Milano.

2 novembre 2015

Patto Parasociale relativo ad azioni ordinarie di Saipem S.p.A.

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti")

Si comunica che in data 27 ottobre 2015, contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di compravendita (il "**Contratto di Compravendita**") tra Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 ("**Eni**"), e Fondo Strategico Italiano S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Magenta, 71 ("**FSI**" e, congiuntamente a Eni, le "**Parti**"), avente a oggetto la cessione, da parte di Eni, e l'acquisto, da parte di FSI, subordinatamente all'avveramento di alcune condizioni sospensive, di una partecipazione (la "**Partecipazione Oggetto di Trasferimento**") costituita da complessive n. 55.176.364 azioni ordinarie, attualmente rappresentative del 12,503% circa del capitale sociale ordinario di Saipem S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dei Martiri di Cefalonia, 67 ("**Saipem**" o la "**Società**"), le Parti hanno altresì sottoscritto un patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere a), b) e d), del Testo Unico e avente a oggetto azioni ordinarie di Saipem (il "**Patto**").

Il Patto acquisterà efficacia alla data di esecuzione del Contratto di Compravendita (c.d. closing) e subordinatamente all'esecuzione medesima.

Eni e FSI conferiranno ciascuna nel Patto, rispettivamente, una partecipazione paritetica nel capitale ordinario di Saipem pari alla Partecipazione Oggetto di Trasferimento e pertanto, complessivamente, una partecipazione pari a circa il 25,006% del capitale ordinario della Società, che salvo diverso accordo rappresenterà altresì la partecipazione massima conferita nel Patto dalle Parti per l'intera durata dello stesso. Fermo restando quanto precede, saranno, inoltre, apportate al Patto le azioni ordinarie di Saipem di nuova emissione che saranno sottoscritte dalle Parti nell'ambito del prospettato aumento di capitale della Società, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima in data 27 ottobre 2015 e che sarà sottoposto all'approvazione di una prossima Assemblea degli azionisti, in relazione al quale Eni e FSI hanno rispettivamente assunto impegni di sottoscrizione pro-rata nei confronti della Società.

Il Patto prevede altresì alcuni obblighi di consultazione e, per quanto consentito, impegni di voto che vincolano tutte le azioni ordinarie Saipem dalle stesse di tempo in tempo detenute per la durata del Patto medesimo, nonché talune limitazioni ai trasferimenti di azioni ordinarie della Società non conferite nel Patto.

Le informazioni essenziali relative al Patto, di cui all'art. 130 del Regolamento Emittenti, sono pubblicate sul sito internet www.saipem.com, sezione "Governance", sottosezione "Documenti".

2 novembre 2015